

nestat, & defectus debiti finis non est mortalis. Dummodo tamen in dictis tactibus absit periculum pollutionis, quia alioquin essent mortales, cum voluntaria pollutio extra debitum vas etiam inter conjuges sit mortalis: Sic Doctores communiter.

- 15 Tactus, qui sunt inter sponsos de futuro cum delectatione sensibili, venera, morosa, & directe voluntaria, sunt peccata mortalia; aliis non sunt nisi venialia: Et si pudice fiant ex recto, & honesto fine secundum consuetudinem patrie in signum mutue benevolentie, & debiti obsequii, sunt licita; Communis.
- 16 Bruta, seu animalia, minora praeferuntur, ut ceteros, catos, & hujusmodi molliter tractare, demulcere, etiam eorum pudenda contrectare ex sola jocositate, vel levitate, sine ulla impura delectatione, ordinarie est tantum peccatum veniale: Vide verb. Luxuria num. 80.
- 17 Esset autem mortale ita bruti, seu animalis alicujus pudenda fricare, ut semen expelleret ex curiositate illud videndi, & ob delectationem sensibilem: Vide ibi num. 81.
- 18 Alia ad rem; Vide verb. Fornica, verb. Luxuria, verb. Sponsi.
- 19 Ad complementum affertur poeticum dictum relatum ab Ursaya in miscellaneo 1. sacro, & profano lib. num. 11. Ni fugias tactus, vis evitabitur adus; Hoc ergo vita, ne moriaris ita.

TALIONIS PENA.

Vide verb. Falsarius num. 69. & verb. Pena art. 2. num. 24. ac verb. Accusator num. 3. & 4.

TAXA.

SUMMARIVM.

- 1 Affertur Taxa Innocentiana fori Ecclesiastici in materiis spiritualibus.
- 2 Taxa Innocentiana non est, nisi reasumptum ordinationum sacrorum canonum, & Sacrorum Congregationum, & ejus Executrix est Sacra Congregatio Concilii privative quoad alios.
- 3 Affertur taxa pro Advocatis, & Procuratoribus patrocinantibus causas Beatificationum, & Canonizationum.
- 4 Affertur taxa obervanda a Notario Sacra Congregationis cum aliquibus ejusdem Ordinis.
- 5 Taxa facta a Laicis non afficit Ecclesiasticos.
- 6 Adducuntur plures Resolutiones Sacra Congregationis quoad Taxam, tum pro funeribus, tum pro Seminario, tum pro Cathedralico, tum pro observantia taxae Innocentianae, ad num. 14.
- 15 Additiones, ad num. 21.

TASSA INNOCENZIANA.

Del foro ecclesiastico nelle materie spirituali; ovvero Dichiarazioni sopra quelle cause, & materie ecclesiastiche, & spirituali, nelle quali nel foro ecclesiastico, ed episcopale non si può, né si deve esigere emolumento alcuno, eccetto quello, che si dichiara per il solo Cancelliere con la riforma degli abusi contrari.

Essendosi avuto ricorso alla Santità di Nostro Signore Innocentio XI. per molti Vescovi, ed Arcivescovi, ed altri Prelati zelanti, acciò per sicurezza della loro coscienza, e per togliere ogni occasione di dubbio, che potesse nascere dalle diverse consuetudini delle diocesi; ed anche acciò non siano ingannati da' loro Vicari, Cancellieri, ed altri Ministri, e famigliari, si stabilisca una tassa generale, ed uniforme per il foro episcopale, ovvero ecclesiastico; nè mancando i Ricorsi de' Cleri, e de' popoli, ha perciò la Santità sua deputata una Congregazione particolare di

due Signori Cardinali Prefetti delle Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi, ed i quattro altri Sign. Cardinali delle medesime Congregazioni, e di due Monsignori nostro Segretarij, e delli Monsignori Datario, ed Auditore della Santità sua, e da questa si è risoluto non potersi nelle cause contentuose, civili, criminali, e miscite venire alla suddetta tassa generale senza la precedente notizia delle tassi particolari di ciascheduna diocesi, o provincia, potendo giuridicamente quella esser varia secondo la diversa consuetudine regolata dalla diversità de' Paesi, e de' luoghi. Bensì doversi con qualche maggior chiarezza per togliere tutti i dubbi, e gli equivoci, dar fuori le dichiarazioni, che in più tempi, e diverse occasioni si son fatte dalle Sacre Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi, nelle materie ecclesiastiche, ovvero meramente spirituali, acciò in tal modo sappia ciascuno quel che sia illecito, e si tolga ogni scusa, o pretesto d'ignoranza, o di consuetudine, dovendo in si fatte materie l'osservanza essere da per tutto uniforme per la generalità de' Canonici, e Concilii, e particolarmente del Tridentino in modo, che deve dirsi reprobata, ed illecita ogni contraria consuetudine, e tassa diversa in qualunque modo per l'addietro fatta, conforme dalla medesima Congregazione si è stabilito, in modo che le seguenti dichiarazioni debbano osservarsi da per tutto senza eccezzuazione alcuna; sotto le penne contenute ne' Sacri Canonici, e Concilii, ed altre ad arbitrio del Summo Pontefice, che sarà per tempo; e nascendo qualche dubbio in contrario, se ne debba consultare la suddetta Sacra Congregazione del Concilio, e non altrimenti.

Nella materia dell' Ordini Sagri, e Minori, e prima Tonsura, così per la collazione, come per la facoltà, che ad altro si dia di conferirli, ed anche per loro esercizio, e per la facoltà di esercitarli in qualunque luogo, e qualunque tempo, si stabilisce la regola generale, da non ricevere altra eccezzuazione, che quella che si dirà di sotto, e che nè il Vescovo, o altro Prelato, nè il suo Vicario Generale, o Foraneo, Cancelliere, ed altro Offiziale qualsivoglia, nè parenti, e famigliari, o servitori possano esigere, e ricevere emolumento, e cosa alcuna sotto qualsivoglia colore, o pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti, ovvero di Tuvaglia, Forbici, Pettine, ed altro, nè sotto titolo di regalo, o mancia, anche se spontaneamente si offerisse, e desse, eccetto che l'Ordinante possa ricevere l'oblazione della candela, secondo dispone il Pontificale a libero arbitrio dell' Ordinario circa la qualità, e peso. Il Cancelliere, secondo la disposizione del Sac. Concilio di Trento per le lettere testimoniali della collazione dell' Ordine già dato, ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsi per un altro Vescovo, possa ricevere solamente la decima parte d' uno scudo di moneta Romana, cioè un giulio, ovvero l'equivalente nella moneta del Paese, e non più da persone, le quali abbiano l'uso del denaro, non già da quei Religiosi, e i Minori osservanti, eccetto che nella collazione del Subdiaconato per gli atti, che si devono fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del matrimonio, ovvero del beneficio, a titolo del quale si deve promuovere, possa esigere quell' emolumento, che sia proporzionato alla mera fatica personale per la scrittura, e carta, senza che il Vescovo, o Vicario, e altro Offiziale, direttamente, ne indirettamente ne possa partecipare in modo alcuno, purché detto emolumento non possa, né debba eccedere uno scudo d'oro; ma se la fatica richiede minor mercede, si debba esigere solamente quel meno. Ma rispetto agli altri Ordini, ed alla prima Tonsura non possa esigere cosa alcuna sotto pretesto di registratura de' Brevi, e dispense, e di altre Scritture, o di presentata, e di qualunque altra giustificazione, e solennità, o remozione d'impedimento.

Con dichiarazione, che se le suddette lettere tes-

timoniali, ovvero dimissoriali contengono più Ordini, tuttavia non si possa esigere altra mercede, che la suddetta di un giulio, sicché non si possa moltiplicare a ragione di ciascun Ordine. Non sia però tenuto il Cancelliere a far una sola scrittura per più ordini, quando questi siano stati conferiti in diversi tempi, e diverse ordinazioni; ma volendo, possa farle separate, non già rispetto a quegli Ordini, che si conferiscono in uno stesso giorno, come segue de' Minori, nei quali dovrà farsi una sola scrittura, e nelle lettere dimissoriali, che si diano per l'Ordinazione da farsi per un altro Vescovo a più Ordini, parimente non si possano moltiplicare scritte, né possa esigere cosa alcuna per il rogito della collazione degli Ordini: ovvero per l'accesso al luogo dell'Ordinazione con altro pretesto anche di mancia, e di regalo.

Nella materia de' benefici ecclesiastici, quando si tratta di quelli, che come di libera collazione, ovvero come devoluti si conferiscono dal Vescovo, o altro Ordinario Collatore, parimente si stabilisce la regola generale, che nè il Vescovo, o altro Collatore, nè il suo Vicario, o altro qualsivoglia altro Offiziale, nè il Cancelliere, o parenti, famigliari, o servitori possano esigere, e ricevere emolumento alcuno, ed altra cosa sotto qualsivoglia altro colore, e pretesto, anche di mancia, o regalo, e volontario donativo, così se siano Curati, o residenziali, come se semplici, o non residenziali, ed anche se siano cappellanie manuali, ma solamente il Cancelliere per le lettere della collazione, compresa carta, sigillo, corde, ed ogni altra cosa, possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura, e materia, purché non ecceda la somma di giulij dieci di moneta Romana, ovvero l'equivalente nella moneta del Paese, senza che si possa pretendere altra mercede, sotto qualsivoglia pretesto, e particolarmente per l'approvazione, prelezione nel concorso alle chiese parrocchiali. E per il possesso il Vescovo, o Vicario, o altro Offiziale non possa esigere cosa alcuna; ed il Cancelliere, se sarà dentro la Città, sia per il rogito, ed ogni altro atto esigere giulij tre, se ne' Borghi, ovvero Suburbj, giulij, quattro, e se in altro luogo i medesimi giulij quattro il giorno, e le spese di vitto e viatico; Bensì che se nel luogo del beneficio vi sarà il Cancelliere del Vicario Foraneo, o altro Notario, si dovrà il possesso commettere al Vicario Foraneo, e suo Cancelliere senza la necessità del viaggio del Cancelliere episcopale.

Quanto a benefici di provvisione Apostolica, purché siano riservati, ovvero affetti avanti la loro provvisione così ne' benefici Curati, ne' quali per l'ordinario si danno le lettere testimoniali alla Dataria dell'approvazione, e della prelezione nel Concorso secondo la forma del Concilio di Trento; come anche negli altri benefici non Curati, e particolarmente ne' residenziali, per i quali si sogliono dare le attestazioni alla Dataria sopra la vita, costumi, ed idoneità de' concorrenti per le dette lettere: non si possa esigere, o ricevere mercede, ed emolumento alcuno in denaro, o in altre cose sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di volontario donativo, ma si debbano dare affatto gratis.

E dopo la provvisione per la esecuzione delle lettere Apostoliche, quando siano nella forma graziosa, non possano il Vescovo, o altro Prelato Ordinario del luogo, o suo Vicario, e Cancelliere, ed altro Offiziale pretendere di doverne essere per necessità Esecutori, ma sia in arbitrio de' Provisti l'elegerli l'Esecutore, ed il Notaro per il possesso: ma se il Provisto eleggesse l'Ordinario Offiziale, ed il suo Cancelliere, o veramente le lettere fossero nella forma, che si dice dignum indirizzate all'Ordinario, ovvero al suo Vicario, il quale per ciò ne fosse necessariamente l'Esecutore, così nell'uno, come nell'altro caso, non essendovi legittimo contraddittore, in modo che l'Esecutore sia mero, parimente il Vescovo, o altro Prelato, ed il suo Vicario, o altri Offi-

ziale, e suoi famigliari, servitori, ed attinenti, non possano, né debbano esigere, e ricevere emolumento alcuno, in quell'istesso modo, che di sopra si è detto ne' Benefici d'ordinaria collazione, ma il Cancelliere possa dar la copia, o registro delle lettere Apostoliche, ed altri atti, ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la sua scrittura, purché non ecceda in tutto uno scudo d'oro. Ed essendovi contraddittore, sicché convenga di far processo giudiziario, la mercede del Cancelliere per la sua fatica si possa stendere a due scudi d'oro, e non più, senza che il Vescovo, o Vicario, o altro Offiziale possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, mentre nelle cause Ecclesiastiche, spirituali, ordinano i Sacri Canonici, che non ostante qualsivoglia consuetudine, il giudizio si debba interporre gratis. E per il possesso si osservi quelle istesse, che si è detto di sopra ne' benefici conferiti dall'Ordinario Collatore.

Nelli benefici de' padronato, nascendo dubbio sopra l'esistenza del padronato con il Procurator Fiscale, ovvero col Provisto, che ne pretenda la libertà, si debba in tutto, e per tutto osservar quelle istesse, che di sopra si è detto ne' Benefici di libera collazione col Contraddittore. Ma se controvertendosi l'esistenza, sia la controversia tra' compatroni, ovvero presentati da essi sopra la pertinenza, in tal caso si reputi come causa civile profana, e per conseguenza si osservi la solita tassa di ciascuna Curia, sino a tanto che si faccia l'altra tassa delle cause profane civili, criminali, e misce.

Generalmente così nelle cappellanie manuali, come nelle nuove fondazioni, ed erezione de' benefici, e cappellanie, confraternite, congregazioni, ovvero fondazioni, benedizioni di Congregazioni, e rispettivamente visite, ed approvazioni di chiese, e di oratori, così con l'autorità Apostolica, come con l'ordinaria, il Vescovo, o altro Prelato, e suo Vicario, qualunque Offiziale non possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, ma solamente il Cancelliere possa esigere quella mercede, che sia proporzionata alla sua fatica per la scrittura, purché non possa eccedere in tutto uno scudo d'oro, ma sia meno, se minore sarà la fatica.

Nelle cause, e materie, che riguardano il matrimonio, ed i sponsali, così per l'esecuzione delle dispense Apostoliche matrimoniali, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o tempo insolito, e proibito, o che si possa contrarre in presenza d'altri, che del Parrocho, ad ogni altro atto, che occorresse fare, il Vescovo, e il suo Vicario, ed ogni altro Offiziale, o Ministro, o Famigliare, non possa sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di mancia, e di volontario donativo esigere, e ricevere emolumento alcuno, né in denaro, né in altre cose, ma solamente il Cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, cioè nell'esecuzione delle dispense giulij tre, e per i testimonj sopra lo stato libero, o che non vi sia impedimento, un giulio per testimonio, purché in tutto non si ecceda uno scudo di moneta Romana, cioè dieci giulij, ovvero il loro equivalente nella moneta del Paese. Non comprendendosi le cause contentuose tra i coniugi sopra la validità del matrimonio, ovvero sopra la separazione del toro, stimandosi questa causa giudiziale profana, nella quale si osservarà la tassa di ciascun tribunale, sinché si provveda.

Generalmente in tutto quello, che riguarda i Monasterij delle Monache, ed i Conservatorj di quelle Donne, le quali a guisa de' Monasterij, e Monache rispettivamente vivono ritirate, il Vescovo, o altro Prelato, il Vicario così generale, come particolare, e qualunque altro Offiziale, o Deputato, ed il Cancelliere, ed anche i parenti, e i famigliari del Vescovo, o Prelato; e de' sui Officiali non possano esi-

gere, e ricevere emolumento alcuno in denaro, e in altre cose, eccetto che quelle comestibili, che siano proporzionate all' uso, e consumo proprio dentro tre giorni, anche con titolo di donativo per l' ammissione all' abito monastico, per l' approvazione nel deposito della dote, per la professione, per l' ammissione dell' Educande, ed altre Donne secolari, per le rinunzie, che si fanno dalle Novizie, per l' elezione dell' Abbadessa, o altra Superiore, per le licenze de' Medici, Chirurghi, ed Operari, per le licenze di parlare alle Monache ed altre, che sono nel Monasterio, per la Deputazione de' Confessori, Cappellani, Procuratori, Effattori, ed altri Ministri, e generale per ogni altro atto, che riguarda al governo, ma solamente il Cancelliere per il rogito delle rinunzie, e per gli atti, che convenga fare sopra la giustificazione dei depositi della dote, possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, purchè non ecceda in tutto giulij cinque moneta Romana, ovvero l' equivalente nella moneta del Paese.

Parimente per una regola generale da non soggiacere a limitazione alcuna, il Vescovo, o altro Prelato, suo Vicario, o generale, o particolare, Cancelliere, e qualunque altro Ufficiale, Ministro, e Familiare, anche sotto nome di mancia, o volontario donativo, non potrà esigere, e ricevere emolumento alcuno, così in denaro, come in qualunque altra cosa in tutto quello, che riguarda l' amministrazione de' Sacramenti, del Battesimo, della Cresima, della Penitenza, dell' Eucaristia, dell' Estrema Unzione, anche per l' esame, ed approvazione, o licenza d' amministrarli. Anzi si incarica a' Vescovi, e Prelati, e loro Vicarij, ed Ufficiali, che non lo permettano a' Curati, e a' Confessori, ed altri Ministri, e particolarmente nel prendere il piatto, o altro vale, nel quale sia riposto il Vase dell' Olio Santo per l' Estrema Unzione, o del Crisma, nel Battesimo, ovvero Tovaglie, fazzoletti, ed altre cose, dichiarandosi tutto ciò illecito. Come anche a non chiedere, nè esigere cosa alcuna per la benedizione delle Donne infantate, quando dopo il parto secondo il Rito Ecclesiastico per la prima volta entrano in Chiesa.

In quelle Diocesi, nelle quali regna l' antica consuetudine, che il Vescovo, o altro Prelato, ed Ufficiale faccia il Testamento per l' anima di quelli, i quali muojono ad intestato, di quella somma moderata, nella quale secondo i decreti della Sagra Congregazione può esercitare tal facoltà, non possano esso, e suoi Ufficiali, Ministri, parenti, e famigliari partecipare in modo alcuno sotto qualsivoglia colore, o pretesto, anche di povertà, ma il tutto si debba effettivamente applicare ad usi, ed opere pie, nè per l' adempimento di tal disposizione si possano in modo alcuno impedire, o ritardare la sepoltura, e l' esequie, o funerale al defonto, dovendosi esercitare giuridicamente azioni sopra i beni ereditarij, e si debba osservare la lettera circolare della Sagra Congregazione de' Vescovi sotto li 19. Agosto 1678.

Come anche in modo alcuno non possano impedire, o ritardare la sepoltura, e l' esequie, o funerali a' defonti, così Cittadini, come forastieri per il pagamento di quegli emolumenti, che dal Vescovo, o dal Capitolo, o dal Curato, e qualunque altro per la consuetudine del Paese, si pretendano, ma parimente rimangano illese le azioni giuridiche ne beni, sopra i quali si dovranno esercitare; senza che in modo alcuno si faccia repressione al cadavere, ovvero che si diano molestie personali a figli, moglie, e parenti. E ancora non si possa esigere cosa alcuna per la licenza di trasportare i cadaveri, ovvero di seppellirli più in uno luogo, che nell' altro.

Si dichiara ancora illecito ogni emolumento diretto, o indiretto, e per conseguenza se ne proibisce al Vescovo, o Prelato, suo Vicario, e Cancelliere, e ogni altro Ministro, e Familiare, ogni esazione sotto qualsivoglia pretesto, anche di mancia, o donativo nell' infrascripte cose, cioè:

Per la licenza, o patente di predicare, così nel-

la Quadragesima, e nell' Avvento, come in tutti gli altri tempi, e in qualsivoglia luogo.

Per la licenza di lavorare nelle feste, anche per applicarsi ad usi pii, sicchè si dia onninamente gratis, e quanto alle contravvenzioni d' aver lavorato, le pene tutte si applichino effettivamente ad opere, o luoghi pii, senza partecipazione alcuna benchè minima, eccetto che alli Esecutori, e Ministri inferiori, volgarmente Sbirri, per la cattura si dia la mercede proporzionata alla diligenza, e fatica, purchè non ecceda tre giulij in tutto.

Per la revisione de' conti de' Luoghi Pii.

Per la recognizione, ed approvazione, e pubblicazione delle Reliquie, delle Indulgenze, ed Altari privilegiati.

Per le licenze di questurare.

Per l' attestazione della povertà, o altro requisito, eccetto che il Cancelliere possa esigere in tutto, e per tutto un giulio di moneta Romana, o l' equivalente.

Per la licenza de' esser assente della residenza, e generalmente per le dimissorie, che si sogliono concedere a' quelli, i quali partono di casa per andax in altro Paese.

Per le monitoriali. Per le rivelazioni di scomuniche, così quando si diano da essa Curia, ed Ordinario, come quando si pubblicano le lettere Apostoliche, eccetto che il Cancelliere possa per la mercede della Scrittura esigere un giulio solamente.

Per la dichiarazione dell' incorso nelle censure per la percussione de' Chierici, ed alte somiglianti cause, e per la loro assoluzione, eccetto che il Cancelliere per la fatica della Scrittura possa esigere giulij due; eccetto che nell' esecuzione de' Brevi della Penitenziaria, nel qual caso per quel che appartiene all' assoluzione, nè anche il Cancelliere possa esigere cosa alcuna.

Per la facoltà d' esercitare i Pontificali.

Per la esecuzione de' Brevi Apostolici, ovvero licenza della Sagra Congregazione nell' alienazione de' Beni di chiese, e luoghi Pii, ovvero immissione de' censu, solamente il Cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della Scrittura, purchè non ecceda in tutto giulij dieci di moneta Romana, o suo equivalente, come anche per tutto quello, che appartiene alla difesa dell' Immunità Ecclesiastica, così personale, come reale, locale, e particolarmente di quest' ultima, non si possa in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto ricevere, ed esigere mercede, ovvero emolumento, ma il tutto si debba far gratis.

Le pene, le multe, e le composizioni si applichino per intero ad uso d' Luoghi Pii, senza che il Vescovo, o Vicario, e suoi Ufficiali direttamente, nè indirettamente ne abbiano partecipazione alcuna.

Il Sussidio caritativo in quelle diocesi, nelle quali sia solito esigersi, e non altrimenti, si esiga solamente per una volta nel primo ingresso del Vescovo secondo la tassa solita antica d' anni 40. in dietro, sicchè non s' attenda il solito più moderno da detto tempo in giù, nè si possa più esigere sotto qualsivoglia pretesto anche di volontario donativo.

Quanto alla visita si osservino inviolabilmente il decreto del Sagra Concilio di Trento, e le dichiarazioni della Sagra Congregazione, e particolarmente da quelli, i quali concorrono alle spese de' cibarij, nè mediatamente, nè immediatamente si possano ricevere regali, e donativi, anche di cose comestibili. Ed ancora non si possa esigere emolumento alcuno per gli atti della Visita, devreti, e presentate di scrittura, ovvero per la revisione de' decreti delle Visite antecedenti, e della loro osservanza, mentre da quelli, ai quali sono visitati, si ricevono le spese del vitto.

Die prima Octobris 1678. facta per me infrascriptum istarum resolutionum, seu declarationum relatione Sanctis. D. N. Innocentio XI. mediante illarum lectura de verbo ad verbum Sanctitas Sua laudavit, approbavit, ac servari mandavit, eorumque observantiam,

re scudi 3. moneta, ed altrettanti all' Avvocato, se informerà anch' esso.

14. Per le Citazioni, ed intimazioni non si paghi cosa alcuna, e per l' esecuzione di esse si paghi la ragione della Tassa de' Cursori.

15. Le copie delle opposizioni del Promotore, eccetto la prima originale, si facciano fare dalle parti, le quali fatte che saranno, dovranno portarle al Promotore, che sigillate le darà alle medesime parti per distribuirle alli Signori Cardinali, Proto-notario, Segretario, & Consultori.

16. Per qualsivoglia fatica, e scrittura non espresse di sopra, s' intenda l' arbitrio de' Signori Cardinali Prefetto della Sagra Congregazione, e Ponente della causa, ne possono i Curiali arbitrar da se medesimi.

17. E li suddetti Ordini si debbano registrare ne' registri della Sagra Congregazione, e si debbano far stampare, e pubblicare, e pontualmente osservare sotto pena di perpetua privazione del Patrocinio, e sollicitazione delle cause venienti nella detta Congregazione, e sotto altre pene ad arbitrio della medesima Sag. Congregazione.

A' 15. Ottobre 1678. Avendo io infrascripto fatto relazione della presente Tassa a' nostro Signore Innocentio XI. la Santità sua l' ha lodata, ed approvata, ed ha comandato, che si osservi, e si pubblichi. Gio: Battista de Luca Auditore, e Segretario de' Memoriali. Luogo del Sigillo. Bernardino Casali Segretario della Sagra Congregazione de' Riti.

ORDINI, E TASSA

Da osservarsi dal Notaro della Sagra Congregazione de' Riti, rinnovati, e stabiliti dalla medesima Sagra Congregazione.

1. S' ordina, che il Notaro non faccia registri, e non degli Atti giudicarij, e non dell' esame de' testimonij, o altro, e quelli siano senza esenzione de' termini, o repetitioni de' titoli, eccetto che nel primo Atto, quali registri debbano onninamente farsi in tutte le Cause.

2. Che per ogni centinaio di fogli di registro ben fatto e secondo la Riforma della Fel. mem. di Paolo V. sotto il titolo de' registri, non pigli più di quattro scudi, nè per rubricatura, nè per qualsivoglia altro pretesto.

3. L' istanze de' Principi, Religioni, Università, ed altri nelle Cause di Beatificazioni, e Canonizzazioni, dal Segretario si consegnino al Notaro, il quale le registri negli Atti, non altrimenti, per extensum, ma indicando solamente il nome del Principe, o altro, che fa l' istanza; e la data della lettera, cioè l' introduzione causa intat talis Rex suis literis talis die talis Rex &c. ed in altra separata, o susseguente carta dopo gli Atti fatti per l' introduzione della causa scriva: Pro cause prosecutione ad effectum obtinendi literas remissionales in genere instans N. Rex &c. e gli originali si conservino nell' Archivio, nè se ne dia l' estratto de verbo ad verbum, ma ogni volta che sarà richiesto il Notaro, ne dovrà dare un ristretto da cavarsi dal detto registro, o manuale come sopra, e per esse copie si paghi a ragione di copia, come si dirà al seguente num. 4. E per la fede di esse si diano due giulij per ciascuna copia, delle quali una darà all' Eminentissimo Sig. Cardinal Ponente, l' altra al Monsignor Segretario, e l' altra a Monsignor Promotore della Fede.

4. Per la copia degli Atti fatti in Curia, o fuori di essa, in forma di buon originale, non si paghi più di bajocchi 7. e mezzo per foglio da tutte due le bande, e la facciata sia di linee ventiquattro, e la linea di sillabe sedici, ed essendo scritta in forma di registro, si paghi a ragione di registro, come sopra.

TASSA

Per lo spoglio universale, che si fa pro una vice tantum, si osservi la Tassa del 1638. al §. 3. ove si dice, che non si possono dare più di Scudi 4. per ogni centinaio di fogli di esso Processo ridotto, cioè, che il foglio sia di due facciate, e ciascheduna facciata sia di linee 24. e la linea di sillabe 16.

Per le scritture ne' due soli dubbj principali, cioè super virtutibus, & miraculis; si possono dare scudi 20. per ciascuna, e non più.

Per le risposte ne' medesimi dubbj si possono dare scudi 10. e per tutte le altre scritture, che riguardano fatica considerabile in tutti gli altri dubbj, si possono dare scudi 15. per ciascheduna scrittura, e non più.

Per le scritture d' introduzione delle cause nuove, di reassunzione di quelle introdotte avanti gli decreti del 1642. ad effecto di segnarsi nell' uno, e nell' altre la Commissione, si possono dare scudi 15. e non più.

Per le copie originali di tutte le scritture si paghino bajocchi 15. il foglio ridotto come sopra.

Per il sommario, che si farà sopra ciascun dubbio, si diano cinque bajocchi per carta dell' istesso Sommario, che sarà fatto, ridotte le carte come sopra.

Per le memoriali di qualsivoglia sorte, o grandezze, o piccioli che siano, non si diano più di giulij 12. per ciascheduno, eccettuate le scritture di reassunzione, o introduzione delle cause, quali sogliono andare sotto nome di memoriali, per li quali s' osservi ciò, che s' è disposto di sopra al num. 4.

Per la prima copia originale tanto degli sopraddetti sommarj, quanto de' memoriali, si diano solo bajocchi sei la carta ridotta come sopra.

Per l' informazione in voce, quando s' informa tutta la Congregazione con l' intervento de' Consultori, non si diano più di scudi 30. tra il Procuratore, e gli Avvocati; e quando s' informa la sola Congregazione ordinaria, si dia la metà.

L' emolumento degli Avvocati sia di scudi 10. per scrittura, e per l' informazione in voce sia il medesimo, che si dà a' Procuratori.

Per la minuta di qualsivoglia commissione non si paghi più di giulij 15. e per le due copie da darsi al Sig. Card. Ponente, ed al Segretario, si paghi la ragione di bajocchi sei il foglio ridotto come sopra.

Per l' accesso del Procuratore al Sig. Card. Ponente, ed al Promotore, e per la minuta, o copia originale del fatto concordato, non si paghi più di giulij 12.

Per l' informazione in voce di N. Signore, e dell' Auditore di S. Santità, si diano al Procuratore

»niam, & publicationem injuncti Sacre Congregationi »Concilii.»

Jo. Batista de Luca prefati SS. D. N. Innocentii Papæ XI. Auditor, & Secretarius Memorialium.

Die 8. Octobris 1678. Sacra Congregatio Eminentiſſimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, inherendo mandatis Sanctitatis Suae incensuit, premissam Taxam, seu Declarationem Typis mandam esse, & per litteras Circulares ad quoscumque Locorum Ordinarios transmittendas, ut eas in Cancellaria in loco omnibus patenti retineri faciant, easdemque adamussim observent, ac faciant observari. F. Card. Columna Præf. Loc. Sigilli. S. Archiepiscop. Brancaccius. Episc. Viervien. Secr.

Taxa Innocentiana non est nisi reassumptum Ordinationum Sacrorum Canonum, & Sacrarum Congregationum. Et ejus Executrix est Sacra Congregatio Concilii private quæ omnes; Sic ex ejusdem taxæ verbis Cardin. Petra tom. 1. §. 3. pag. 8. num. 22.

TASSA

Per li Avvocati, e Procuratori, che patrocinano le cause di Beatificazione, e Canonizzazione nella Sagra Congregazione de' Riti, rinnovata, e stabilita dalla medesima Sagra Congregazione.

1. Per lo spoglio universale, che si fa pro una vice tantum, si osservi la Tassa del 1638. al §. 3. ove si dice, che non si possono dare più di Scudi 4. per ogni centinaio di fogli di esso Processo ridotto, cioè, che il foglio sia di due facciate, e ciascheduna facciata sia di linee 24. e la linea di sillabe 16.

Per le scritture ne' due soli dubbj principali, cioè super virtutibus, & miraculis; si possono dare scudi 20. per ciascuna, e non più.

Per le risposte ne' medesimi dubbj si possono dare scudi 10. e per tutte le altre scritture, che riguardano fatica considerabile in tutti gli altri dubbj, si possono dare scudi 15. per ciascheduna scrittura, e non più.

Per le scritture d' introduzione delle cause nuove, di reassunzione di quelle introdotte avanti gli decreti del 1642. ad effecto di segnarsi nell' uno, e nell' altre la Commissione, si possono dare scudi 15. e non più.

Per le copie originali di tutte le scritture si paghino bajocchi 15. il foglio ridotto come sopra.

Per il sommario, che si farà sopra ciascun dubbio, si diano cinque bajocchi per carta dell' istesso Sommario, che sarà fatto, ridotte le carte come sopra.

Per le memoriali di qualsivoglia sorte, o grandezze, o piccioli che siano, non si diano più di giulij 12. per ciascheduno, eccettuate le scritture di reassunzione, o introduzione delle cause, quali sogliono andare sotto nome di memoriali, per li quali s' osservi ciò, che s' è disposto di sopra al num. 4.

Per la prima copia originale tanto degli sopraddetti sommarj, quanto de' memoriali, si diano solo bajocchi sei la carta ridotta come sopra.

Per l' informazione in voce, quando s' informa tutta la Congregazione con l' intervento de' Consultori, non si diano più di scudi 30. tra il Procuratore, e gli Avvocati; e quando s' informa la sola Congregazione ordinaria, si dia la metà.

L' emolumento degli Avvocati sia di scudi 10. per scrittura, e per l' informazione in voce sia il medesimo, che si dà a' Procuratori.

Per la minuta di qualsivoglia commissione non si paghi più di giulij 15. e per le due copie da darsi al Sig. Card. Ponente, ed al Segretario, si paghi la ragione di bajocchi sei il foglio ridotto come sopra.

Per l' accesso del Procuratore al Sig. Card. Ponente, ed al Promotore, e per la minuta, o copia originale del fatto concordato, non si paghi più di giulij 12.

Per l' informazione in voce di N. Signore, e dell' Auditore di S. Santità, si diano al Procuratore

5. Per la copia pubblica di qualsivoglia processo, tanto fatto auctoritate ordinaria, quanto Apostolica, si paghino al Notaro bajocchi 7. e mezzo per foglio solamente senza alcun altro emolumento, o mercede per detta copia, o scrittura, ed il foglio sia di facciate, linee, e sillabe come al detto numer. 4.

6. Tutti i registri, copie, e scritture si debbano fare in carta buona, e lettere intelligibili, e secondo la Riforma, e Ordini sopradetti, altrimenti il Notaro sia tenuto farlo copiare di nuovo senza altra spesa.

7. Che li processi, che vengono de partibus, tanto fatti auctoritate ordinaria, quanto auctoritate Apostolica, non si registrino per conto alcuno, secondo la detta Riforma, ancorchè non passassero 20. fogli, ma solo si possano rubricare, se non faranno rubricati, e non interamente, nel qual caso si possa solo rubricare quello, che manca, e non altro.

8. Per la rubricazione di qualsivoglia cosa, che a' abbia bisogno, ridotto il processo a carte buone, conforme alla detta Riforma, oltre detti bajocchi sette, e mezzo per foglio per la scrittura, si paghino giulj dieci per cento, e tale rubricazione debba in sostanza contenere tutto quello, che contiene il corpo della scrittura, e venendo processo, o altra scrittura rubricata de partibus, non essendo interamente rubricata, si paghi solamente quello, che manca, come si è detto.

9. Per l' ascoltazione, o collazione de' processi ogni volta, che si sia continuata a ragione di sei ore il giorno, non si paghi al Notaro più di uno scudo il giorno, oltre li emolumenti suddetti, e li Ajutanti siano deputati dalle parti, dalle quali se li paghi quel tanto, che sarà convenuto, e per la fede dell' ascoltazione di tutto il processo si paghino giulj cinque per la prima copia solamente, e quando le parti volessero altre copie autentiche di detti processi, oltre la prima, non possa il Notaro pretendere più di bajocchi cinque per foglio ridotto come sopra, compresi la Rubricatura, ma oltre detti bajocchi cinque per foglio, se gli debba la mercede della collazione, e ascoltazione come sopra, e per la fede di detta ascoltazione bajocchi venticinque per ciascuna di dette copie duplicate.

10. Per le compulsorie si paghino giulj dodici, conforme prescrive la Riforma suddetta di Paolo V. al tribunale dell' A. C.

11. Per le remissorie in genere anco super non cultu, super casu excepto, o altre in osservanza, ed esecuzione de' decreti della Santissima Inquisizione, non si paghi più di scudi sei per quelle in specie, e di scudi dieci in tutto, compresi la scrittura, ed ogni altra cosa spettante alle medesime spedizioni. Né per la scrittura dell' interrogatori, che si mandano chiusi, prenda il Notaro mercede alcuna, ma per gli Articoli l' eccessività della scrittura sopra a quindici fogli se gli paghi a ragione di bajocchi sette, e mezzo per foglio, come al num. 5. ed occorrendo di detta lettera darne duplicati, non debba il Notaro, per essi neppure altro che la metà della mercede stabilita per la prima spedizione, ed esserli eccessività di scrittura dell' Articoli come sopra, debba la detta eccessività pagarsi a ragione di bajocchi cinque il foglio.

12. Per compulsa di qualsivoglia scrittura fuori di officio, per l' accesso, e sessione di tre ore non possa pigliar più di otto giulj. Per la fede in fin del processo compulsato cinque giulj, e per la scrittura a ragione di bajocchi sette, e mezzo per foglio, come al num. 4. Dentro l' officio per ciascuna sessione di tre ore giulj cinque per la fede, e scrittura come sopra.

13. Dovendosi compulsare libri stampati dandosi dalle parti un sunto, sia tenuto il Notaro inserirlo in fine del processo senza farne copia, o registro di sorte veruna.

14. Per ogni esame nell' officio, se finisce in una

sessione, si paghino giulj tre, se vi vogliono più sessioni, sinchè si finisce l' esame di detto testimonio, non possa il Notaro prendere più di giulj due per sessione, e fuori dell' officio il doppio.

15. Per le surrogazioni de' Giudici, o nuovi termini nelle cause di Beatificazioni, e Canonizzazioni non se gli paghi più di quindici giulj in tutto, per ciascuna spedizione di lettere remissoriali, compulsoria, protoghe di termini, e surrogazioni di Giudici da farsi solamente per comandamento degli Eminentissimi Signori Cardinali, Prefetto della Sagra Congregazione, o Ponente nelle cause controverse, non si paghi più di quello, che prescrive la Riforma suddetta al tribunale dell' A. C.

16. Per qualsivoglia citazione semplice da spedirsi solamente, come sopra, e da eseguirsi fuori di Roma, non si paghi più di giulj tre, e per quelle, che si spediscono con le Inibizioni in virtù delle commissioi, giulj dieci.

17. Per il duplicato di qualsivoglia scrittura pubblica, o privata con sottoscrizione, sigillo ec. o senza, non si debba pagare più di cinque bajocchi per foglio.

18. Occorrendo dar altra scrittura, o far altre fatiche non espresse nella presente taxa, l' emolumento si stabilisca dall' Eminentiss. Sig. Card. Prefetto, ne possa il Notaro prendere alcun' emolumento, ancorchè concorra la medesima, o maggior ragione delle mercedi espresse.

19. Che nelli processi delle Beatificazioni, e Canonizzazioni s' osservi puntualmente per le commissioni remissorie, compulsorie, articoli, interrogatori, ed altro la forma prescritta nelli decreti, e norma di fare detti processi pubblici d' ordine della santa mem. d' Urbano VIII. l' anno 1643. ed ora confermati da Nostro Signore coll' aggiunte, che si sono fatte.

20. Che il Notaro debba ritenere il libro receptorum, e fedelmente in esso notare quanto gli entra in mano de' suoi emolumenti sotto pena della privazione dell' officio.

21. Che si facciano due manuali, cioè uno della atti delle cause di Beatificazioni, e Canonizzazioni, e l' altro dell' Atti delle cause controverse, nelli quali si registrino tutte le comparse, potestè, citazioni, ed intimazioni con le sue intitolazioni, quali restino sempre nell' officio, nè per questi si paghi cosa alcuna, se possano sempre da tutti gl' interessati esser veduti, e letti gratis, ed il Notaro sia sempre obbligato mostrarli.

22. Non possa il Notaro estrarre fuori di officio li processi originali, o qualsivoglia altra scrittura prodotta, ma debba darne copia pubblica, o semplice, secondo che le parti chiederanno.

23. Per la restituzione di qualsivoglia scrittura prodotta, dimissa copia, si diano tre giulj, e debba il Notaro far buoni due fogli, e dalfi due in su se gli paghi a ragione di sette bajocchi, e mezzo come sopra al num. 4. ma se si restitucono in una volta più scritture prodotte in un sol atto, si debbano solamente tre giulj, e di più l' eccessività della copia come sopra.

24. Che volendo le parti veder processi, o qualsivoglia altra scrittura originale dentro l' officio, sia il Notaro tenuto lasciarli vedere, senza mercede alcuna.

25. Sappino le parti, che nella Segreteria della Sagra Congregazione tutto si spedisce gratis, nè perciò debbano al Notaro per sigillo, scrittura, sottoscrizione, o qualunque altra cosa, che si faccia in Segreteria, emolumento, o mercede alcuna.

26. Che non possa pretendere il Notaro per il Viatiko cosa alcuna nell' andare a legare citazioni.

27. Che il Notaro debba dare il giuramento in Sagra Congregazione di osservare la presente taxa, ed Ordini nella forma seguente:

Ego N. Notarius a Sagra Congreg. specialiter deputatus in causis ejusdem Sacr. Congreg. factis Sa-

»erosandis Del Evangelis juro, & promitto fideliter exercere officium mihi concessum, & ad unguem observare supradictam taxam sub poena perjuri, privationis officii ipso facto incurrendæ, & restitutionis contra dictam taxam habiturum, & acceptorum, aliisque penis arbitrio ipsius Sacr. Congregationis.

28. Che si facciano stampare li presenti Ordini, e taxa, ed il Notaro debba tenerli pubblicamente affissi nell' officio, affinchè a ciascuno possano apparire, ed il tutto sia obbligato ad osservare tanto nelle cause di Beatificazioni, e Canonizzazioni, quanto rispettivamente in quelle de' Sagri Ritti sotto le pene contenute nel detto giuramento, dandosi facoltà di ricorrere ad ognuno, che si sentisse gravato, e vedesse non osservarsi quanto è espresso di sopra, perchè vi si prenderà la debita provisione. — Dato in Roma li 6. Agosto 1678.

A' 15. Ottobre 1678. Avendo io infrascritto fatto relazione della suddetta Taxa a Nostro Signore Innocenzo XI. con la sua intiera lettura, la Santità Sua l' ha lodata, ed ha comandato che si osservi, e si pubblichi. — Gio: Battista de Luca Auditore, e Segretario de' Memoriali. — Luogo del Sigillo. — Bernardino Casali Segretario della Sagra Congregazione. de Riti.

Taxa facta laicis non afficit ecclesiasticos; Sic pluries decrevit Sacr. Congr. Immunitatis; & signanter in Milevitana 1. Decemb. 1648. lib. 4. Doret. Paul. pag. 18. ibi: "Edictum taxæ super pretio frumenti editum à Curia Magni Magistri afficere non potest ecclesiasticos, sed si concurrat publicum bonum, injungi potest Episcopo, ut pro ecclesiasticis publicè edictum simile, non tamen relativè ad edictum Laicum: Et in Apruntina 1. Aprilis 1695. lib. 1. Decret. Vallem. pag. 180. ibi: Taxæ edicto regio impositæ ex causa monetæ novæ non comprehendunt ecclesiasticam, & injungitur D. Nuntio, ut teneatur Immunitatem ecclesiasticam."

6. Capitulum Cathedralis non potest ad suum libitum pro ratione personarum taxare emolumenta funerum, neque funeri interesse non vocatum; Sacra Congreg. Concilii in Matheranen. loci Grosule in qua propositis dubiis. "I. An attenda consuetudine, cujus vigore Capitulum expensas funerum pro ratione personarum defunctorum taxare solet, sit locus certam, ac perpetuam taxam pro funeribus quibuscumque prescribendi? II. An Capitulum, quamvis non vocatum, possit invitit hæredibus, lucrandi stipendii causa funeribus interesse? Dicitur Sacra Congregatio die 13. Novembris 1660. secundum ea, quæ narrantur, Respondit: Ad I. Non licere Capitulo taxam ad suum libitum facere, & Archiepiscopo injungendum, ut ip-

»se auditis partibus taxam conficiat, eamque Sacræ Congregation. probandam transmittat. Ad II. Non posse. Et id confirmatum fuit in Lavellen. in qua die 16. Junii 1668. ead. Sacra Congregatio Concil. Audita relation. Episcopi Lavellen. inhærendo declarationi ejusd. Sacræ Congreg. in Matheranen. sub die 13. Novembris 1660. emanatæ censuit, non posse funeribus invitit hæredibus interesse, nec licere taxam ad suum libitum facere, sed etiam Episcopo injungendum, prout injungit, ut auditis partibus taxam conficiat, eamque Sacræ Congregationi probandam transmittat."

Taxam ab Episcopo statutam in scutis sex pro constructione sepulchri in Ecclesia esse augendam arbitrio Eminentissimi Præfecti, respondit Sacra Congreg. Concil. in Spoletana Sepulchrorum 24. Augusti 1700.

Taxam Seminario solveret tenetur Parochi, Beneficiati, Confraternitates, ceterique omnes in taxa facta de anno 1653. per clar. mem. Card. Rapacciolium Episcopum, & cogendi sunt pro terminis decursis, & decurrendis, quacumque appellatione suspensiva, & quibuscumque inhibitionibus Urbis non obstantibus; Sacra Cong. Conc. in Interamnen. Taxa Seminarii 11. Maji 1720.

Taxa Innocentiana prohibet Parochis, Confessoribus, aliisque Ministris accipere discum, ac aut aliud vas, in quo Oleum Sanctum fuit repositum pro extranea unctione ministranda; Sacra Congreg. Concil. in Senogallien. 24. Maji 1710. ad 2. ubi quod neque à sponte dantibus accipi potest, & in Albanen. 20. Januarii 1723.

Taxa Seminarii est subjectum beneficium B. M. V. erectum in Cathedrali Veliterna, ac per Sixtum V. unitum Collegio S. Bonaventuræ Urbis. Sacra Congreg. Concil. in Veliterna Taxa Seminarii 24. Aprilis 1723.

Taxa ceræ adhibendæ ab hæredibus circa cadavera defunctorum statuenda est ab Ordinario, auditis interessè habentibus, & transmittenda est ad Sacram Congregationem; Sac. Cong. Conc. in Nullius seu Montis Cassini 26. Januarii 1716. ad VIII. 2.

Taxa Innocentiana servanda est in omnibus curiis, etiam extra Italiam. Unde Sacra Congreg. Concil. in Vasionen. Taxarum Synodaliu, quæ prescripta erant contra dictam taxam Innocentianam ad dubium: "An taxæ prescriptæ in synodo diocessana Vasionis sint observandæ, & executioni mandandæ in casu, &c. sub die 6. Februar. 1734. Respondit. Negative, & amplius."

Taxa Cathedralicis quæ, & à quibus observanda, ac solvenda? ostenditur in sequentibus Sacr. Congreg. Resolutionibus. In Congregatione particulari super Cathedralicis pridem à Sanctissimo D. N. deputata quatuor

1. Taxam super pretio frumenti, causa novæ monetæ, sportularum etiam in processum confectoribus, ceterisque similibus à laicis designatam, non afficere personas ecclesiasticas, Juri Hispano haud conforme videtur. (1)

(1) Vid. id. verb. Cancellaria.

2. Taxa ceræ ab hæredibus adhibendæ circa defunctorum cadavera, de qua loquitur A. Ordinarii facultate pro nunc insuperhabita, regiam non effugit jurisdictionem, prout accidit nihilominus quod in loco immuni actio etiam verificatur, in lugubrium vestium appositione: nam prohibetur alium Ecclesiæ locum funebri indui vestimento præter pavimentum, ferretro necessarium. (2)

(2) L. 2. tit. 5. lib. 5. cap. 8. En quanto toca á los entierros, obsequios, y cabos de año, mandamos que por ninguna persona de qualquier calidad, condicion, ó preeminencia, aunque sea persona de título, ó de dignidad, no se pueda llevar en su entierro, ni poner en su sepultura al tiempo de las obsequias, ó cabo de año, mas de doce hachas, ó cirios; pero esto no se entienda en quanto á las candelas, ó velas, que se dan á los Clérigos, ó Frayles, y niños de doctrina, que van á los dichos entierros, ni en la cera que llevan las cofradias, que acompañan los cuerpos de los difuntos, ni en la cera que se da, ó manda dar

tuor ad instantiam Promotoris Fiscalis Curie Archiepiscopalis Firmans die 19. Aprilis 1731. contra Collegiatam Murri Vallis propositis dubiis, nempe: I. An beneficia, quae sunt ad collationem Capituli Firmani, praeter solutionem census, quam ei facere solent, teneantur etiam solvere Cathedralicum Reverendissimo Archiepiscopo? II. An capellae, & confraternitates laicales teneantur solvere Cathedralicum? III. An Cathedralicum jam in certa summa taxatum, & solvi consuetum, poterit augeri? IV. An augmentum hactenus exactum veniat restituendum? *Responsum fuit:* Ad I. affirmative. Ad II. Capellanas, & Confraternitates laicales non teneri. Ad III. Negative. Ad IV. Affirmative. *Quatuor etiam alii propositis contra Collegiatam S. Elpidii, nimirum:* I. An Capitulares, & Beneficiati S. Elpidii, quatenus habeant praebendas distinctas a massa communi, teneantur solvere Cathedralicum pro qualibet eorum praebenda ultra Cathedralicum in communi? II. An antiqua, seu potius nova taxa Cathedralici etiam quoad beneficia extra gremium dictae collegiatae, & loca pia dictae terrae, sit exequenda? III. An beneficia, & loca pia de praeterito non taxata pro Cathedralico teneantur imposterum illud solvere, & ad cuius taxae rationem? IV. An constet de attentatis? *Responsum fuit:* Ad I. Negative. Ad II. Antiquam taxam esse servandam. Ad III. Ad mentem, quae fuit, ut servetur dispositio Concilii Romani. Ad IV. Negative. *Ac deinde reposita causa die 5. Octobris ejusdem ann. 1731. rescriptum fuit:* In decisio in omnibus, & amplius. *Et tandem in dict. Firmana Cathedralici die 24. Junii 1734. propositis hinc tribus dubiis:* I. An beneficia, quorum redditus non excedunt annua scuta 15. deductis oneribus teneantur solvere Cathedralicum, & in qua summa in casu? II. An Confraternitates erectae auctoritate ordinaria, & habentes propriam ecclesiam teneantur solvere Cathedralicum in casu? III. An ad solutionem Cathedralici teneantur etiam Confraternitates non habentes propriam ecclesiam, sed simpliciter tantum capellam in honorem Sanctorum, sub quorum titulo sunt erectae in casu? *Responsum fuit:* Ad I. & II. Affirmative. Ad III. Negative, & amplius. 14. Taxa Innocentiana est omnino servanda. Propositis enim inter alia duobus sequentibus dubiis: "XII. An constet de inobstantia taxae Innocentianae in curia episcopali Alexani quoad collationem beneficiorum, Ordinum, executionem dispensationum matrimonialium? & quatenus affirmative. XIII. An, & quas poenas incurrerint Episcopus, ejusque officiales in casu, &c. *Sacr. Congreg. Concilii in Alexanen. die 1. Sept. 1742. Respondit:* Ad XII. Episcopus sedulo invigilet, ut taxa Innocentiana omnino servetur; & quoad praeteritum consulat conscientiae suae." 15. Possunt Episcopi taxare stipendium pro missis tum in synodo, tum extra synodum; Amostaz de causis piis lib. 2. cap. 4. n. 6. & seq. Romaguer. ad const. synod. Gerund. lib. 3. tit. 17. cap. 18. n. 5. & plur. seq. 16. Nota tamen, quod non possunt Episcopi stipendium taxare negative, ut nec sit majus, nec minus, & ita ut libere non dari possit in quacumque quantitate, & libere in quacumque quantitate recipi; Passerin. de stat. domini. quest. 178. art. 4. a num. 494. & maxime num. 397. Giballin. de Simon. quest. 18. conseq. 7. n. 5. 17. In taxando vero hoc stipendio attendenda sunt circumstantiae loci & temporis, & qualitates missarum, quum majus stipendium sit taxandum pro una missa, quum pro alia, nempe pro solemn. Confer praeter allegatos Cortiad. decis. 244. n. 12. part. 4. 18. Taxato ab Episcopo stipendio, teneatur ad illud etiam laici, ita ut in foro possint conveniri; Tancred. cons. 59. n. 24. Romaguer. ad const. synod. Gerund. lib. 3. tit. 17. cap. 18. n. 10. 19. A Potestate seculari taxari minime potest hoc stipendium; Amostaz. de causis piis lib. 2. cap. 4. num. 13. Cortiad. dec. 244. n. 13. part. 4. Num pro exequiis & sepulturis sint debita aliqua

emolumenta, possintque ea taxari ab Episcopo, vide Romaguer. ad synod. Gerund. lib. 3. tit. 19. cap. 4. n. 48. ubi an taxae huius stare teneantur Laici, ac Clerici, pariterque Regulares exempti. 13

Responsio Auctoris.

Circa ea, quae hic adducuntur praesertim num. 16. recolenda sunt, quae jam tradidi ego in verb. Eleemosyna num. 65. nempe: Eleemosyna pro unaquaque missa manuali non potest tradi minor uho julio. Sic expresse statutum est de mandato Clementis XI. die 23. Decembris 1706. ut patet in ejus special. Bullario, Edicto XII. Et sic etiam statuit Sac. Congreg. Concil. 13. Aprilis 1726. Unde Episcopus statueret potest, ne Sacerdotes recipiant quid minus eleemosyna taxata; Sac. Congreg. Concil. in S. Sacerini eleemosyna Missarum, 16. Julii 1697. & in Alexanen. 26. Januar. 1743. Et id habetur etiam in notificatione super eleemosyna missae edita a Card. Lambertino, deinde Benedicto XIV. qui insuper plurima tradit ad rem in suo egregio Opere de synodo dioc. lib. 5. cap. 8. & lib. 13. cap. 25. merito ibi videnda, & observanda.

TEMERARIA PROPOSITIO.

Vide verb. Propositiones damnatae num. 36.

TEMPERANTIA.

Vide verb. Virtus num. 120.

TEMPLA GENTILIIUM.

In templis, festivitatibus, & sacrificiis Gentilium, seu Infidelium, prohibentur Christiani tibicibus, musicis instrumentis, aliisque modis operam ipsis praestare, seu inseruire; Bened. XIV. tom. 1. const. 107. inc. Omnium sollicitudinum: ubi plurima alia ad rem merito observanda.

TERRACONENSE CONCILIUM.

TERRACONENSE Concilium Provinciale festorum dierum imminuendorum methodum excogitavit, quae a Benedicto XIII. approbatur, nimirum, ut omnibus diebus Dominicis, aliisque solemnioribus festis, fideles missae intersint, & ab operibus servilibus abstant; In aliis vero missam audiant, sed operibus servilibus navare possint; Sic tradit Benedict. XIV. tom. 2. Bullar. const. 62. incip. Non multi menses: Qui eandem methodum sequitur in concedendis hujusmodi imminutionibus Indultis, ibid. & const. 65. incip. Cum sicut: & tom. 1. const. 62. pariter incip. Cum sicut: & saepe alibi, ut ibi videri potest. * verb. Festa.

TERRITORIUM SEPARATUM.

TERRITORIUM separatum importat jurisdictionem in Clerum, & populum, in Ecclesias, & loca; Benedict. XIV. tom. 1. const. 76. incip. Apostolica servituti §. 6. Territorium autem separatum Praelato inferiori competere non censetur in loco intra centum deciesim existente, nisi constet de privilegio Apostolico, aut de immemorabili consuetudine; Idem tom. 2. const.

titut. 33. incipient. Inter multae: Territorii separati jura ex mera denominatione Nullius Diocesis non probantur; Item ibid. *

TERTIARIUM, TERTIARIAE.

TERTIARIUM, & Tertiariae habentes requisita constitutionis Leonis X. & decreti generalis infra ponendi Sacrae Congregationis Episc. & Reg. innovantis, & confirmantis ad id decreta Sacrae Cong. Concilii, gaudent privilegiis, quibus gaudent Fratres Ordinis, cujus regulae habitum gestant; Communis, ex repetitis declarationibus Sacrae Congregationis, sup. Concilii, tum Episcop. & Regular. tum Immunitatis; ut abunde in cursu patebit.

Requisita autem ex constit. Leonis X. incip. Dum intra: edita in Concilio Lateranensi sess. 24. pro Tertiariis viris sunt, quod collegialiter vivant, seu cum claustralibus habitent; ibi: Collegialiter autem viventes, seu cum claustralibus habitantes; & pro Tertiariis mulieribus, ut ibi sequitur: "Ac mulieres virginalem seu coelibem, aut castam vidualem expresso voto, & sub dicto habitu vitam ducentes, privilegiis, quibus Fratres Ordinis, cujus Tertiariae Regulae habitum gestant, gaudere debeant." Et in alia constitutione incip. Nuper in Concilio Lateranensi edita die 11. Martii 1518. sic declarat: "Nos ad tollendum omnino dubium, motu proprio, & ex certa scientia, & de Apostolica potestate plenitudine, harum serie decernimus, & declaramus, quod in praemissis de voto solemnium Religionis minime intelligi debeat, ita ut mulieres virginalem, seu coelibem vitam simpliciter viventes, etiam in consanguineorum, & affinium suorum, aut propriis domibus, vel seorsim habitantes, & privilegiis, & immunitatibus praedictis in omnibus, & per omnia frui, & gaudere debeant.

Supradictae Pontificiae dispositioni inherendo Sacrae Congreg. Episc. & Reg. sub die 20. Decembris 1616. innovans, & confirmans decreta Sacrae Cong. Concilii ad id edita statuit, ut sequitur.

"Sacra Congregatio Cardinalium negotiis Episc. & Regular. praeposita ad tollendas omnes contentiones inter Episcopos, & Superiores Regulares super Immunitate, & exemptione tertiariarum, quae in privatis domibus, vulgo Bizzoche, seu alio quovis nomine nuncupatarum, in primis, & ante omnia in memoriam revocata ea, quae Sacra Congregatio Concilii in eadem sententia respondit, videlicet.

§. 1. Sacra Congreg. Cardin. Concilii Tridentini Interpretum saepius respondit, minime posse Sacerdotes Regulares mulierum Tertii Ordinis, quas de poenitentia, vel Bizzocheas vocant, confessiones sacramentales audire, nisi fuerint ab Ordinario approbatae ad confessiones personarum secularium audiendas; quemadmodum nec posse illis sacrosanctum Eucharistiae sacramentum administrare in die Paschatis Resurrectionis SS. D. Nostri Jesu Christi.

§. 2. Verum quoad sepulturam, atque alia privilegia, Fratres Tertiarii, Mantellatos, Corrigeatos, aliosque similes, ita demum Ordinis, cujus Tertiariae Regulae habitum assumpserunt, privilegiis potiri, & ab Ordinario jurisdictione exemptos esse, si viri collegialiter vivant, aut cum claustralibus habitent, mulieres virginalem, seu coelibem, aut castam vidualem expresso voto, & sub habitu vitam traxerint, quemadmodum cavetur const. Conc. Lateran. sub Leone X. quae habetur sess. 21. in fine.

§. 3. Hoc autem voto mulierum alia duo, scilicet paupertatis, & obedientiae nequaquam includi: quinimo hujusmodi mulieres, si vitam virginalem, aut coelibem simpliciter, & expresse voverint, etiam in consanguineorum, & affinium suorum, aut propriis domibus, vel seorsim habitantes, supradictis privilegiis Ordinis, cujus Tertiariae Regulae habitum deferunt, exemptionemque ab Ordinario jurisdictione frui debere, ut

videm Leo postea declaravit const. edita 1. Martii 1518. §. 4. An autem praedictae qualitates in hujusmodi Tertiariis concurrant, Ordinario loci esse judicium. §. 5. Praeterea si contingat aliquas ex praedictis Tertiariis sine sepultura electione decedere, eas sic decedentes, ita demum in ecclesiis Ordinis, cujus habitum assumpserunt, sepeliri debeat, si in ipsis eorum communis sepultura reperiatur; sin minus in ecclesiis parochialibus sepelendas esse decernit.

Superioribus autem Regularibus sufficienti facultate ad id a Sancta Sede Apostolica suffultis (Capucinis exceptis) libere mulieres ad hujusmodi habitum recipere, atque ad ipsos vestiendi eas officium pertinere, non autem ad habitum admittendas, & recipiendas esse, nisi probatae vitae, ac bonis moribus praeditas, ac in aetate saltem quadraginta annorum constitutas, quae de proprio habeant, unde sufficienter vivere possint, & non cum aliis viris, quam consanguineis, vel affinibus in primo tantum gradu sibi conjunctis coharent, & ab Ordinario loci licentia prius impetrata; qui non aliter eam concedat, nisi de praedictis praevio examine diligenti sibi contiterit.

§. 6. Verum in hujusmodi habitu concedendo, & respectivo deferendo, omnino a velo supra caput, quod Superjectum vocant, & a pectorali, quod vulgo dicitur Sottogola, & a patientia abstinendum esse; quinimo eas, quae supradicta tria, vel aliquod ipsorum de defectu comprehensa fuerint, illa dimittere etiam per censuras ecclesiasticas ab Ordinario locorum compellendas esse decernit.

§. 7. Supradictis vero decretis mulieres Tertii Ordinis, quae collegialiter vivunt, non comprehenduntur, quinimo eas dispositioni constitutionis Pii V. editae Romae anno 1596. 4. Kalend. Julii, quae incip. Curia Pastoralis: &c. penitus subjacere expresse declaravit. Non obstantibus quibuscumque in contrarium factis. Dat. Romae 20. Decembris 1616. §. 6. Ex quibus clare patet, quod soli illi Tertiarii viri gaudent privilegiis sui Ordinis, & exemptione ab Ordinario jurisdictione, qui collegialiter vivunt; id est, qui vivunt in aliqua communi domo in seculo, aut collegio sub habitu; & Regula Tertiariorum approbata a S. Sede, aut cum claustralibus habitant, id est, qui sub dicto habitu, & regula Tertiariorum morantur intra septa sub obedientia Superioris sui Religionis, ut recte explicant Donatus praes. Regular. tom. 2. tract. 17. quest. 3. n. 2. & 3. & alii passim id aperte colligentes ex verbis citatae const. Leonis X. incip. Dum intra: & ex verbis adducti decreti §. 2.

Item ex suprapositis clare patet, quod sola illae Tertiariae mulieres gaudent dictis privilegiis, & exemptione, quae virginalem, seu coelibem, aut castam vidualem vitam ducunt in domibus suis, aut suorum consanguineorum, vel affinium, facto tamen prius voto simplici in manu sui Superioris de servando vitam coelibem, aut castitatem vidualem sub habitu, & regula proprii Ordinis; Non autem ad id requirunt, quod dictae Tertiariae, Bizzocheae, seu Pizzocheae, Mantellatae, Corrigeatae, aliaque similes collegialiter, ut Tertiarii viri, vivunt, aut cum claustralibus habitent, ut recte notat Donatus loc. cit. n. 4. & alii passim id clare desumentes ex verbis expressis citatae const. Leonis X. inc. Damina: & cit. alterius constitutionis ejusdem Pontificis incip. Nuper in Conc. Lateran. & ex verbis adductis decreti §. 2. & 3.

Ut praedictae Tertiariae gaudeant omnino privilegiis sui Ordinis, & exemptione ab Ordinario jurisdictione, requirunt etiam, quod a Superioribus Regularibus recipiantur, & admittantur ad habitum de expressa licentia Ordinariorum loci, & sint in aetate quadraginta annorum, probatae vitae, ac bonis moribus praeditae, & habeant de proprio, unde sufficienter vivere possint, & non cum aliis viris, quam cum consanguineis, vel affinibus in primo tantum gradu sibi conjunctis, coharent; Sic expresse statuitur in adducto decreto §. 5. verb. Superioribus autem: An